

all'onorevole relatore, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERENINI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere come relatore: perchè la discussione non è stata fatta intorno alla legge. Debbo però essere lieto che l'amico Riccio e l'amico Cimorelli abbiano provocato dall'onorevole ministro guardasigilli ampie e categoriche dichiarazioni circa l'urgenza di risolvere il problema fondamentale quello che concerne il miglioramento degli impiegati di cancelleria. Ed io non faccio altro che prendere atto ora, come ne presi atto quando quelle stesse parole furono pronunciate dall'onorevole Ronchetti, delle parole dette dall'onorevole ministro Finocchiaro-Aprile nella fiducia che ben presto la Camera abbia ad occuparsi delle riforme che egli ha ora detto urgenti e necessarie, e ad approvarle.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione degli articoli, così come sono nel testo concordato tra Ministero e Commissione:

Art. 1.

« Sono creati n. 500 posti nel ruolo dei vice cancellieri di pretura e gradi equiparati.

« Sono soppressi n. 500 posti nel ruolo degli alunni retribuiti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

« Il ruolo medesimo è ripartito in due classi, ciascuna di 500 alunni, con la retribuzione rispettiva di annue lire 1,080 e di annue lire 720 ».

(È approvato).

Art. 2.

« La disposizione contenuta nell'articolo precedente entrerà in attuazione non più tardi del giorno 1° gennaio 1906.

« Con regi decreti sarà provveduto alla ripartizione dei posti di nuova creazione fra i diversi uffici che sono compresi nel ruolo dei vice cancellieri di pretura e gradi equiparati.

« Gli alunni retribuiti con annue lire 960 che non entreranno nella classeretriputa con annue lire 1,080, conserveranno l'attuale retribuzione, lasciandosi vacanti altrettanti posti nella classe retribuita con annue lire 720 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1° e 2° è iscritta la somma di lire 150,000 in aumento di quella assegnata al capitolo 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1905-906 e la somma di lire 300,000 in aumento ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi ».

(È approvato).

Art. 4.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Su questo disegno di legge, onorevole ministro, crede che la votazione a scrutinio segreto si debba far subito, o domani?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro guardasigilli*. Come vuole; ma credo che sia meglio domani.

PRESIDENTE. Allora questo disegno di legge verrà votato, a scrutinio segreto, nella seduta di domani.

**Discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1905-906.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1905-906.

Si dia lettura del disegno di legge.

\* CIRMENI, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 27-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rovasenda.

ROVASENDA. Onorevoli colleghi! L'abbandono della grande riforma giudiziaria, che era stata ideata da Giuseppe Zanardelli, alla cui memoria mando un reverente saluto di profondo rimpianto, prova come di rado arrivino in porto le riforme radicali e complesse che sconvolgono di un tratto tutto un ordinamento, e come avveduti siano i legislatori inglesi che procedono gradatamente, a passi misurati, nelle trasformazioni e modificazioni delle leggi esistenti.